



Notaio Marco Pinardi
Roma, via Toscana n.10
tel 0642012476

N. 42008 Repertorio

N. 17771 Raccolta

ATTO DI DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trentuno maggio duemilaventuno
31 maggio 2021

In Roma, nel mio studio sito in via Toscana n. 10.

Davanti a me Dott. Marco Pinardi, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma,

E' PRESENTE

- GIANLUCA ORICCHIO, nato a Roma il 15 marzo 1968, residente a Milano, Via Vincenzo Monti n. 25, codice fiscale: RCCGLC68C15H501L, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nell'interesse dell'Associazione "CANOVALANDIA - ONLUS", con sede in Roma, Via Cicerone n. 49, codice fiscale: 07306251005.

Persona della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi chiede, nel predetto interesse della Associazione "CANOVALANDIA - ONLUS", di ricevere in deposito e conservare nei miei atti ad ogni effetto di legge, il seguente documento portante il verbale dell'assemblea degli associati della detta Associazione, assunto in Roma il giorno 25 (venticinque) maggio 2021 (duemilaventuno) unitamente ai 2 (due) Statuti ad esso allegati, il primo relativo alla Associazione Onlus e il secondo relativo all'Associazione Ente Terzo Settore, che si allegano al presente atto, in originale, in un unico inserto, sotto la lettera "A".

A tal fine il Comparsante mi consegna detto documento, il quale consiste in complessivi numero 18 (diciotto) fogli di carta bianca formato A/4 senza righe nè fincature laterali, per complessive 36 (trentasei) facciate, di cui 33 (trentatré) facciate scritte essendo interamente in bianco la seconda facciata del secondo foglio, la seconda facciata del decimo foglio e la seconda facciata del diciottesimo foglio con precisazione che i primi due fogli contengono il verbale di assemblea dell'Associazione Canovalandia Onlus del giorno 25 (venticinque) maggio 2021 (duemilaventuno), i successivi 8 (otto) fogli numerati da 1 (uno) a 15 (quindici) contengono lo statuto della Associazione CANOVALANDIA Onlus e gli ultimi 8 (otto) fogli numerati da 1 (uno) a 15 (quindici) contengono lo statuto della Associazione CANOVALANDIA Ente del Terzo Settore; tutti i predetti fogli sono interamente dattiloscritti con inchiostro di colore nero con precisazione che su ogni foglio sono apposte le sottoscrizioni del Presidente Gianluca Oricchio e del Segretario Roberta Pappatà con penna a biro di colore nero e che sulla prima facciata dello statuto dell'Associazione CANOVALANDIA Onlus (la prima facciata del terzo foglio) è apposto il logo dell'associazione stessa e sia parte della scritta "CANOVALANDIA" che il logo sono stampate con inchiostro di colore azzurro.

Pomezia, via Roma n. 146
tel 0691608525

Registrato a Roma 1
Agenzia delle Entrate
il 28/06/2021
al n. 18703
serie 1T
versate €

Il documento nella sua interezza non presenta postille, abrasioni, cancellature o altri vizi visibili o correzioni.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio ritiro detto documento consegnatomi dal predetto componente e lo allego al presente atto sotto la lettera "A", per essere con esso sottoposto alle formalità di registrazione.

Il componente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica su richiesta di chiunque.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Associazione "CANOVALANDIA - ONLUS".

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente.

Di questo atto, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, all Componente, che lo approva.

E' sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti.

Firmato: ORICCHIO GIANLUCA

Firmato: Marco Pinardi Notaio L.S.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da n. 19 fogli per uso consentito

Roma lì

CANOVALANDIA ONLUS

ALLEGATO

A

REP. N°

92008

RACC. N°

17771

Verbale di Assemblea

In data 25 maggio alle ore 16,30 si è riunita, in collegamento video-conferenza, l'Assemblea dell'Associazione Canovalandia Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie
- 2) Proposta di assumere la qualifica di "ente del terzo settore" (ETS) e nuovo Statuto
- 3) Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio previsionale 2021
- 4) Sostituzione membro Collegio Revisori
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Gianluca Oricchio Presidente, Stefano Balsamo, Roberta Pappatà, Giuseppe Ricciarelli, Maria Rosaria Broggi, Chiara Di Ciero, Maurizio Cuscina, Massimo Gradilone, Giuseppe Ibrido e Oliviero Franceschi.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il dottor Gianluca Oricchio, Presidente dell'Associazione, il quale chiama alle funzioni di Segretario la dottoressa Roberta Pappatà.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statuarie e, constatato che sono presenti, in collegamento video-conferenza tramite piattaforma Cisco, n. 10 soci aventi diritto al voto su n. 11 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno – Modifiche Statutarie - il Presidente illustra ai presenti circa l'esigenza primaria di rivisitare la "governance" dell'associazione prevedendo in particolare:

- l'ampliamento dei membri del Consiglio Direttivo composto da 5 a 21 membri (da 3 a 13 nello statuto attualmente vigente);
- la possibilità di istituire un Comitato Esecutivo (composto da 5 a 11 membri) non previsto nello statuto attualmente vigente;
- la possibilità (non prevista nello statuto attualmente vigente) di istituire uno o più Presidenti Onorari;
- l'ampliamento fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti;
- l'istituzione della figura del Segretario Generale e del Collegio dei Probiviri non previste nello statuto attualmente vigente.

Relativamente alla qualifica di socio e alle modalità di ammissione all'associazione, ispirandosi a principi di democraticità e di parità di diritti e doveri per i soci, è stato previsto tra l'altro:

- un'unica categoria di soci;
- l'ammissione subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, corredata dalla firma di un socio;
- sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni e comunicata all'interessato.

Nella tabella seguente le principali modifiche/integrazioni rispetto al vecchio statuto:

Sede sociale	Sede legale nel comune di Roma. Sedi operative a Roma e Milano. Possibilità di istituire ulteriori sezioni territoriali in Italia e all'estero, il cui funzionamento operativo sarà definito con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo
--------------	--



Gianluca Oricchio

Gianluca Oricchio
R. P. I.

Finalità e Attività	Indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite Identificazione ambito tra attività previste art.5 DLgs 117/17
Associati	<p>a) L'ammissione a socio subordinata alla presentazione di apposita <u>domanda scritta</u> da parte degli interessati, corredata da <u>3 associati proponente</u>.</p> <p>b) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni e comunicata all'interessato.</p>
Governance	<p>Consiglio Direttivo – da 5 a 21 membri</p> <p>Comitato Esecutivo – da 5 a 11 membri</p> <p>Uno o più Presidenti Onorari - non ha la rappresentanza dell'Associazione ma può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e di Solidarietà.</p> <p>Presidente</p> <p>Vice Presidente – fino a massimo di 3</p> <p>Segretario Generale e Tesoriere</p> <p>Organo di Controllo – Monocratico o collegiale (3 membri).</p> <p>Istituzione del Collegio dei Probiviri</p> <p>Inoltre nello statuto è stata prevista la possibilità che il Consiglio Direttivo, laddove lo ritenga necessario, nomini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Advisory Board</u> – organo composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo, con una funzione tecnico-consultiva in merito alla definizione di strategie ed al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere in merito alle singole manifestazioni di rilevante importanza • <u>Ambasciatori</u> – persone scelte dal Consiglio Direttivo con profondo desiderio di aiutare la Fondazione e di dedicare parte del loro tempo per promuovere la raccolta di fondi o per aiutare a identificare e supportare progetti in linea con gli scopi della Fondazione.
Risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività	Possibilità, tra le varie forme di finanziamento, di prevedere una quota associativa da far pagare ai soci.
Organizzazione	Possibilità di avvalersi di volontari

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo statuto della onlus, procedendo, quindi, alla sua lettura, articolo per articolo, ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Stefano Balsamo chiede che si metta a verbale il grandissimo lavoro svolto dai Soci Gianluca Oricchio, Giuseppe Ricciarelli e Giuseppe Ibrido, soprattutto per la trasformazione da Onlus a ETS. Un lavoro di grande

professionalità e pazienza, svolto pro-bono e con il grande aiuto di professionisti esterni, come il Consulente dr Daniele Cuppone, il Notaio Marco Pinardi, notaio ufficiale del Canova Club Roma e il Notaio Maria Nives Iannaccone, notaio ufficiale Canova Club Milano; questi ultimi due a titolo totalmente gratuito.

Hanno contribuito grandemente al completamento della trasformazione da Onlus a ETS Roberta Caporali, Massimo Gradilone, Maria Rosaria Broggi e Olga Lapis.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno - Proposta di assumere la qualifica di ente del terzo settore (ETS) e nuovo Statuto – il Presidente illustra ai presenti che si è provveduto anche con il nuovo Statuto conforme alle novità previste dal “codice del Terzo settore” (D.lgs 117/2017). In particolare, nell’articolo 1 dello Statuto è stata introdotta la nuova denominazione di “Associazione Canovalandia ETS” in sostituzione di Canovalandia Onlus. Tale modifica si rende necessaria in quanto, con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, il regime fiscale agevolato previsto per le Onlus verrà abrogato e gli enti che ad oggi hanno tale qualifica dovranno avviare l’iter per adeguare lo statuto al mutato contesto normativo ed iscriversi al futuro Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando la specifica sezione di riferimento in cui collocarsi. Il Presidente rappresenta altresì che l’iscrizione al menzionato Registro non è obbligatoria ma le organizzazioni che non lo faranno rinunceranno ai nuovi regimi fiscali agevolati e all’attribuzione del cinque per mille dell’Irpef, oltre a rischiare la devoluzione del patrimonio ad altri enti non lucrativi.

Un'altra importante novità riguarda l'obbligo di redazione del “bilancio sociale” (con annessa pubblicazione di eventuali emolumenti e compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali) nel caso in cui i proventi/entrate siano superiori ai 100 mila euro.

Ciò posto, il Presidente rappresenta altresì che il nuovo Statuto sarà efficace solamente a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito. Fino ad allora l'associazione continuerà ad essere iscritta al registro unico delle ONLUS e ad essere sottoposta alle norme ed al regime fiscale previsti dall'attuale disciplina vigente (Dlgs 460/1997).

In relazione a quanto esposto, l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto e che l'associazione assuma la qualifica di “ente del terzo settore”, conferendo al Presidente tutti i poteri necessari per richiedere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS nei termini di legge. E' dato mandato al Presidente, se del caso, di apportare al presente Statuto anche tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale e non sostanziale che venissero eventualmente richieste da Uffici, Enti, Registri, nonché dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno - Approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio previsionale 2021. Il Presidente provvede alla lettura della “Relazione di missione” nella quale sono riportati i principali elementi che hanno caratterizzato la gestione del 2020, illustrando altresì le linee guida e i dati previsionali per il 2021. Il Presidente del Collegio dei Revisori provvede, quindi, alla lettura della prevista relazione redatta dall'organo di controllo.

In relazione a quanto esposto, l'Assemblea all'unanimità, delibera di approvare il fascicolo di bilancio 2020 allegato al presente verbale, dando mandato al Presidente, se del caso, di apportare eventuali modifiche ed integrazioni di carattere formale e non sostanziale.

Per quanto attiene il quarto punto all'ordine del giorno - Sostituzione membro Collegio Revisori – l'Assemblea, preso atto delle dimissioni di Vincenzo Mirrione, all'unanimità delibera di procedere alla sostituzione del membro dimissionario e di nominare in sua vece Nicola Granati.

* * *

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17,30.

Il Presidente



Il Segretario generale



Roberta Caporali



CANOVALANDIA

1982 - 2018



Fiorenzo Quab

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Fiorenzo Quab

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e delle leggi vigenti in materia, un'associazione denominata "CANOVALANDIA ONLUS" (di seguito "associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio nazionale e svolge la sua attività nelle sue sedi operative di Roma e Milano. L'associazione potrà istituire ulteriori sezioni territoriali in Italia e all'estero, il cui funzionamento operativo sarà definito con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità Scopo e Attività

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare l'associazione rivolge la propria attività di solidarietà sociale prevalentemente al sostegno di persone svantaggiate tra cui anziani, famiglie e soggetti in situazione di disagio, nonché giovani e persone con disabilità che versino in stato di indigenza e bisogno.

Per il raggiungimento delle predette finalità l'associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, CTS;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

A tal fine, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà tra l'altro (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- stipulare ogni atto o contratto, che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo;
- partecipare a qualsiasi soggetto terzo la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti con quelli dell'associazione medesima;
- promuovere e organizzare tutte le iniziative idonee a favorire la divulgazione dei propri scopi statutari tra cui anche l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed anche l'istituzione premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni per l'affidamento ad altri "enti non profit" di parte della propria attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione delle proprie attività, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e attività artistiche, con qualsiasi mezzo di diffusione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali;
- raccolta fondi anche in via digitale.

L'associazione potrà inoltre esercitare attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione potrà, infine, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 460/1997, realizzare attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.



TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SUI VOLONTARI

ART. 3- Associati

L'associazione è aperta a tutti coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone con particolare riferimento all'ammissione degli associati e al loro trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.4 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Al fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, oltre all'indicazione di almeno tre associati proponenti, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa, indicando altresì le modalità con cui intende collaborare attivamente alle attività dell'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, quindi, il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni e comunicata all'interessato. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Proibiviri nella prima adunanza successiva.

ART.5 – Recesso ed esclusione degli associati

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, Pec o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Inoltre, l'associato che abbia avuto un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio del Probiviro, su proposta del Comitato Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 30 giorni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento, entro 3 mesi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, della eventuale quota associativa annua.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa (laddove prevista), ha diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno, inoltre, il diritto di:


- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- proporre l'ingresso di nuovi associati. Ogni associato non può presentare più di tre aspiranti associati per anno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative fra i quali il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- partecipare attivamente alla vita associativa, assicurando una fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari e svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 - Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività anche dell'opera di volontari; in tal caso è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Arline Quaba

[Handwritten signature]

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Provisori

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano che indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione, nonché approva le linee strategiche ed il piano pluriennale di attività;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provisori;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati può, inoltre, nominare, fra i medesimi, uno o più Presidenti onorari, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione ma può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Come anticipato al precedente articolo 6 hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa (laddove prevista). Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci (al recapito risultante dal libro degli associati) almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante e non può consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età presente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea convocata a deliberare sulle modifiche dello statuto e su trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. I verbali delle riunioni assembleari, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente, vengono conservati agli atti in libera visione a tutti i soci.


ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di ventuno membri scelti e designati dall'Assemblea tra gli stessi associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può cooptare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.



Sanluce Quarta

De Pina

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- nell'ambito degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea, fissare le direttive dell'azione dell'Associazione;
- nominare, tra i suoi membri, il Presidente dell'associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere e da uno a tre Vicepresidenti;
- istituire, qualora ne ravvisi l'esigenza, il Comitato Esecutivo nominandone i membri;
- istituire, qualora ne ravvisi l'esigenza, un Advisory Board nominandone i membri e definendone l'ambito di operatività;
- nominare, qualora ne ravvisi l'esigenza, uno o più Ambasciatori quali testimoni dell'associazione definendone l'ambito di operatività;
- attribuire al Presidente e a singoli componenti il Consiglio stesso eventuali deleghe di funzioni per il compimento di atti o categorie di atti determinati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- redigere entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'Assemblea per le relative deliberazioni;
- determinare l'ammontare delle quote associative annue in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci, informandone l'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, accettare e/o rinunciare ad eredità o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione;
- deliberare eventuali convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, determinandone anche le modalità di attuazione. Tali convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- proporre all'Assemblea l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può istituire commissioni o gruppi di lavoro composti da soggetti (anche non soci) aventi specifiche competenze nelle materie attinenti gli scopi dell'associazione per l'esame di specifici problemi.

Il Consiglio Direttivo è convocato (di regola almeno 4 volte l'anno) dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni possono tenersi anche tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della metà dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere concernenti la proposta delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età presente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è fornita a titolo gratuito.

Al componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti; il Presidente può essere rieletto nella carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie. Spetta, inoltre, al Presidente il potere di firma degli atti dell'associazione; egli può tuttavia delegare tale potere ovvero rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo. Spetta in particolare al Presidente;

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.



Handwritten signature in cursive script.

Handwritten signature in cursive script.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, dal Consigliere direttivo più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la carica di Presidente si renda vacante prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere direttivo più anziano di età, che eserciterà l'incarico per il tempo strettamente necessario. Il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Presidente onorario

Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemeritenze, in coerenza con gli scopi dell'Associazione.

Il Presidente onorario riveste la carica a titolo onorifico ed è escluso da ogni responsabilità a seguito delle attività dell'Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia. Il Presidente onorario può essere chiamato a svolgere funzioni di alta consulenza nelle occasioni ritenute maggiormente strategiche per lo sviluppo della vita associativa allorché l'Assemblea o il Consiglio lo richiedano.

ART. 13 - Vicepresidenti

I Vicepresidenti, in numero non superiore a tre, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

I Vicepresidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti nella carica.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere Direttivo più anziano di età, lo sostituisce nello svolgimento dell'attività di sua competenza e con gli stessi poteri.

Il Presidente può delegare a taluno dei Vicepresidenti alcune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, mantenendo comunque facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 14 - Comitato Esecutivo

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo può istituire, nominandone i membri, un Comitato Esecutivo formato da cinque a undici membri incluso il Presidente e i Presidenti Onorari.

Esso sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio direttivo stesso, adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Comitato è convocato, senza particolari formalità, dal Presidente e si riunisce almeno otto volte all'anno e comunque secondo il calendario fissato annualmente dal Comitato stesso.

ART. 15 – Segretario Generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Segretario Generale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto nella carica

Il Segretario generale, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio Direttivo, provvede alla gestione operativa dell'associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati.

Egli funge da segretario del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali delle riunioni degli organi sociali e curando la tenuta dei relativi libri e registri.

ART. 16 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto nella carica

Il Tesoriere, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio Direttivo, cura gli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali dell'associazione, predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Il Tesoriere cura, inoltre, i rapporti con gli istituti di credito e gestisce i flussi di incasso e di pagamento. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 17 – Organo di Controllo

A) Funzioni

Nel caso previsto dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, come previsto al successivo articolo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non necessariamente associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Antonio Orlando".

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Antonio Orlando".

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Al componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

Nel caso previsto dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra gli associati stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il Collegio delibera altresì sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE E LIBRI SOCIALI

ART. 20 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, eredità e lasciti testamentari con destinazione vincolata;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 – Bilancio, scritture contabili

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

ART. 22 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;



fulmineo

[Handwritten signature]

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ART. 23 - Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

106

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]

Andrea Cialini

[Handwritten signature]
2015

42
43
44



STATUTO DELL'ENTE TERZO SETTORE

"ASSOCIAZIONE CANOVALANDIA ETS"

Julius Duba

*Julius Duba
De P. e.*

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPO

ART. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle leggi vigenti in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"Associazione CANOVALANDIA ETS"** (di seguito "associazione").

L'associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio nazionale e svolge la sua attività nelle sue sedi operative di Roma e Milano. L'associazione potrà istituire ulteriori sezioni territoriali in Italia e all'estero, il cui funzionamento operativo sarà definito con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità Scopo e Attività

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare l'associazione rivolge la propria attività di solidarietà sociale prevalentemente al sostegno di persone svantaggiate tra cui anziani, famiglie e soggetti in situazione di disagio, nonché giovani e persone con disabilità che versino in stato di indigenza e bisogno.

Per il raggiungimento delle predette finalità e con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, CTS;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

A tal fine, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà tra l'altro (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- stipulare ogni atto o contratto, che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo;
- partecipare a qualsiasi soggetto terzo la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti con quelli dell'associazione medesima;

- promuovere e organizzare tutte le iniziative idonee a favorire la divulgazione dei propri scopi statutarî tra cui anche l'organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed anche l'istituzione premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni per l'affidamento ad altri "enti non profit" di parte della propria attività;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione delle proprie attività, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e attività artistiche, con qualsiasi mezzo di diffusione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali;
- raccolta fondi anche in via digitale.

L'associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà infine, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, realizzare attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.



Handwritten signature

Handwritten signature

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO E SUI VOLONTARI

ART. 3- Associati

L'associazione è aperta a tutti coloro che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone con particolare riferimento all'ammissione degli associati e al loro trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.4 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Al fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda, oltre all'indicazione di almeno tre associati proponenti, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa, indicando altresì le modalità con cui intende collaborare attivamente alle attività dell'associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia, quindi, il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni e comunicata all'interessato. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri nella prima adunanza successiva.

ART.5 – Recesso ed esclusione degli associati

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, Pec o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Inoltre, l'associato che abbia avuto un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio del Probiviri, su proposta del Comitato Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea entro 30 giorni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato decade automaticamente in caso di mancato versamento, entro 3 mesi dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, della eventuale quota associativa annua.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.



ART. 6 - Diritti e doveri degli associati

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa (laddove prevista), ha diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno, inoltre, il diritto di:

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- proporre l'ingresso di nuovi associati. Ogni associato non può presentare più di tre aspiranti associati per anno;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo del 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Adriano C...

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative fra i quali il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti Interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- partecipare attivamente alla vita associativa, assicurando una faticosa collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari e svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 - Volontari

L'associazione, conformemente alle disposizioni previste dal Titolo III del Dlgs 117/2017, può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività anche dell'opera di volontari e, in tal caso è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Adriano C...

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Proibiviri

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano che indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione, nonché approva le linee strategiche ed il piano pluriennale di attività;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proibiviri;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte degli associati;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea degli associati può, inoltre, nominare, fra i medesimi, uno o più Presidenti onorari, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione ma può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Come anticipato al precedente articolo 6 hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa (laddove prevista). Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci (al recapito risultante dal libro degli associati) almeno 7 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano in età presente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo, scelto fra i presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea convocata a deliberare sulle modifiche dello statuto e su trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. I verbali delle riunioni assembleari, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente, vengono conservati agli atti in libera visione a tutti i soci.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di ventuno membri scelti e designati dall'Assemblea tra gli stessi associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Segretario Generale dell'associazione provvederà ad iscrivere i membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;



Handwritten signature

Handwritten signature

nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può cooptare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- nell'ambito degli indirizzi generali indicati dall'Assemblea, fissare le direttive dell'azione dell'Associazione;
- nominare, tra i suoi membri, il Presidente dell'associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere e da uno a tre Vicepresidenti;
- istituire, qualora ne ravvisi l'esigenza, il Comitato Esecutivo nominandone i membri;
- istituire, qualora ne ravvisi l'esigenza, un Advisory Board nominandone i membri e definendone l'ambito di operatività;
- nominare, qualora ne ravvisi l'esigenza, uno o più Ambasciatori quali testimoni dell'associazione definendone l'ambito di operatività;
- attribuire al Presidente e a singoli componenti il Consiglio stesso eventuali deleghe di funzioni per il compimento di atti o categorie di atti determinati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- redigere entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale da presentare all'Assemblea per le relative deliberazioni;
- determinare l'ammontare delle quote associative annue in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci, informandone l'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, accettare e/o rinunciare ad eredità o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione;
- deliberare eventuali convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, determinandone anche le modalità di attuazione. Tali convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- proporre all'Assemblea l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può istituire commissioni o gruppi di lavoro composti da soggetti (anche non soci) aventi specifiche competenze nelle materie attinenti gli scopi dell'associazione per l'esame di specifici problemi.

Il Consiglio Direttivo è convocato (di regola almeno 4 volte l'anno) dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve

contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni possono tenersi anche tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della metà dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere concernenti la proposta delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età presente.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario Generale e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è fornita a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile.

ART. 11 - Presidente

Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti; il Presidente può essere rieletto nella carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie. Spetta, inoltre, al Presidente il potere di firma degli atti dell'associazione; egli può tuttavia delegare tale potere ovvero rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo. Spetta in particolare al Presidente;

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;

A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. To its left, there is a circular official stamp, partially obscured by the signature and other markings. The stamp contains text around its perimeter, including 'COMITATO' and 'SEGRETERIA', and a central emblem.

- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi Istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nello svolgimento delle sue funzioni, con gli stessi poteri, dal Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, dal Consigliere direttivo più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la carica di Presidente si renda vacante prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del nuovo Presidente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di due mesi. Nel periodo di vacanza svolge le funzioni del Presidente il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere direttivo più anziano di età, che eserciterà l'incarico per il tempo strettamente necessario. Il nuovo Presidente eletto dall'Assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 12 - Presidente onorario

Il Presidente onorario è nominato dall'Assemblea tra personalità eminenti che si siano distinte per particolari benemeritenze, in coerenza con gli scopi dell'Associazione.

Il Presidente onorario riveste la carica a titolo onorifico ed è escluso da ogni responsabilità a seguito delle attività dell'Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia. Il Presidente onorario può essere chiamato a svolgere funzioni di alta consulenza nelle occasioni ritenute maggiormente strategiche per lo sviluppo della vita associativa allorché l'Assemblea o il Consiglio lo richiedano.

ART. 13 – Vicepresidenti

I Vicepresidenti, in numero non superiore a tre, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

I Vicepresidenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati e possono essere rieletti nella carica.

In assenza del Presidente, il Vicepresidente più anziano di età ovvero, in caso di assenza od impedimento di tutti i Vicepresidenti, il Consigliere Direttivo più anziano di età, lo sostituisce nello svolgimento dell'attività di sua competenza e con gli stessi poteri.

Il Presidente può delegare a taluno dei Vicepresidenti alcune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, mantenendo comunque facoltà di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 14 – Comitato Esecutivo

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo può istituire, nominandone i membri, un Comitato Esecutivo formato da cinque a undici membri incluso il Presidente e i Presidenti Onorari.

Esso sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio direttivo stesso, adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento dei suoi scopi.

Il Comitato è convocato, senza particolari formalità, dal Presidente e si riunisce almeno otto volte all'anno e comunque secondo il calendario fissato annualmente dal Comitato stesso.

ART. 15 - Segretario Generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Segretario Generale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto nella carica

Il Segretario generale, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio direttivo, provvede alla gestione operativa dell'associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati.

Egli funge da segretario del Consiglio Direttivo, redigendo i verbali delle riunioni degli organi sociali e curando la tenuta dei relativi libri e registri.

ART. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lo ha nominato e può essere rieletto nella carica

Il Tesoriere, nei limiti delle deleghe e procure conferite dal Consiglio Direttivo, cura gli adempimenti amministrativo-contabili e fiscali dell'associazione, predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Il Tesoriere cura, inoltre, i rapporti con gli istituti di credito e gestisce i flussi di incasso e di pagamento. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ART. 17 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nel caso previsto dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, come previsto al successivo articolo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione



John Paul

John Paul
De P.S.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non necessariamente associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Al componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

Nel casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - Collegio del probiviri

Il Collegio del Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra gli associati stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio del Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il Collegio delibera altresì sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE E LIBRI SOCIALI

ART. 20 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative annuali che potranno essere richieste in relazione alle necessità del funzionamento dell'associazione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni, eredità e lasciti testamentari con destinazione vincolata;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietata, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21 – Bilancio, scritture contabili

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quindi, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio d'esercizio e le scritture contabili sono redatti conformemente agli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione anche il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.



Handwritten signature

Handwritten signature

ART. 22 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Al sensi ex art. 39 del D. Lgs 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche

ART. 23 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA AD ORIGI-

NALE ANALOGICO

(art. 23, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, art. 68 ter

Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dott. Marco Pinardi, Notaio in Ro-

ma, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante

apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata

di certificato di vigenza fino al 24 luglio 2023 rilasciato

dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authori-

ty), che la presente copia in formato pdf/a non modificabile

e redatta su supporto informatico, è conforme al documento o-

riginale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82,

la presente copia di documento cartaceo formata su supporto

informatico pertanto esonera dalla produzione e dalla esibi-

zione dell'originale formato su supporto cartaceo quando ri-

chiesto ad ogni effetto di legge.

Roma, ventidue aprile duemilaventiquattro

Firmato digitalmente: Notaio Marco Pinardi